ISTITUZIONE IN LIGURIA DI UN ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO

Art. 2

Il personale dell'Istituto di credito agrario della Liguria sara' licenziato, con riconoscimento dei diritti economici previsti dagli articoli 11, 67 e 54 lettera c) del regolamento organico dell'Istituto, approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale in data 12 aprile 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 31 luglio 1932, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario
Estremi	Legge 16 giugno 1932, n. 811
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-in-liguria-di-un-istituto-federale-di-credito-agrario/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it